



Prot.76/VSG/SD

A TUTTI I COMUNI

Oggetto: NOTA SUGLI OBBLIGHI DI REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART 24 DEL. DLGS N. 175/2016 E SS.MM.I.I.

Al fine di supportare i Comuni nell'adempimento di cui all'oggetto, in vista dell'approssimarsi del **30 settembre p.v.**, scadenza fissata dal d.lgs. n. 175 2016, recante il Testo unico sulle società partecipate, per la "ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore" del decreto, ossia al 23.9.2016, con la presente nota si riassumono i principali aspetti del procedimento e si allegano: - la bozza di delibera di ricognizione e revisione straordinaria delle partecipate elaborata da ANCI (all. a); nonché, - le Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui al citato art. 24 elaborate dalla Corte dei Conti e pubblicate in data 21 luglio 2017 (all. b).

Innanzitutto, va segnalato che la mancata adozione della delibera di approvazione del piano straordinario di revisione de quo, la cui competenza si ritiene essere del Consiglio comunale, è sanzionata dall'art. 24, comma 5, T.U.S.P., alla stregua del quale "in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero in caso di mancata alienazione entro i termini di cui al comma 4, **il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e**, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile"¹.

Inoltre, in merito all'ambito oggettivo della predetta ricognizione e

¹ Sul punto, l'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 100/2017, recante il "Correttivo" al T.U.S.P., ha previsto che "le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2017 e sono fatti salvi gli atti di esercizio dei diritti sociali di cui al predetto articolo 24, comma 5, compiuti dal socio pubblico sino alla data di entrata in vigore del presente decreto".

conseguente revisione il dato testuale della norma non lascia dubbi interpretativi in merito al fatto che gli adempimenti siano estesi a “tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del decreto - 23 settembre 2016 - individuando quelle che devono essere alienate”; dunque, il decreto fa riferimento alle partecipazioni societarie dirette e indirette.

Peraltro, con particolare riferimento alle società quotate, le Linee d'indirizzo della Corte dei Conti (allegato b), precisano che l'obbligatorietà è estesa a “tutte” le società [...] finanche alle partecipazioni in società quotate”.

Sul punto, tuttavia, è opportuno specificare che – in applicazione dell'articolo 26 comma 3 del succitato decreto – i Comuni **“possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015”**, ne discende che il richiamo a tale norma può valere *ex se* come motivazione del mantenimento di tali partecipazioni, dirette ed indirette. Per quanto concerne l'accezione da dare al termine “società quotata” si ricorda che, ai fini del T.U.S.P., l'articolo 2, comma 1, lettera p), come modificato ad opera del “Correttivo”, rientrano in tale definizione “le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati”.

Si coglie l'occasione per ribadire, altresì, la non applicabilità delle disposizioni del T.U.S.P. alle società quotate dei Comuni, come sopra definite, fatta eccezione per quelle che espressamente lo prevedano.

Venendo ai principali passaggi procedurali previsti dal combinato disposto degli artt. 24, 20 e 5 del T.U.S.P. gli stessi si riassumono come segue:

1. con delibera di Consiglio comunale (si veda all. a alla presente), previa apposita istruttoria e relazione tecnica degli uffici, occorre prevedere un piano di revisione straordinaria delle partecipazioni dirette ed indirette possedute alla data del 23 settembre 2016.

Tale adempimento va effettuato anche per attestare l'assenza di partecipazioni.

2. A seguito della ricognizione, i Comuni hanno l'obbligo di alienare le partecipazioni che:

- afferiscano a società non riconducibili ad alcune delle categorie di cui all'articolo

4² del T.U.S.P.;

- ovvero che non soddisfino i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2³, T.U.S.P.;

² Art. 4 T.U.S.P.:

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

6. E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.

8. E' fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.

9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16.

- o che ricadano in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2⁴, T.U.S.P.;

3. Sono escluse dall'obbligo di alienazione e dunque possono essere mantenute ex lege, le seguenti partecipazioni:

- le partecipazioni detenute in società quotate dirette o indirette al 31 dicembre 2015, come suddetto, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del T.U.S.P.;

- le partecipazioni in società che abbiano deliberato la quotazione delle proprie azioni in mercati regolamentati con provvedimento comunicato alla Corte dei Conti ovvero che abbiano presentato domanda di ammissione alla quotazione entro il 23 marzo 2018;

- le partecipazioni in società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997, fino al completamento dei relativi progetti;

- le partecipazioni in società destinatarie dei provvedimenti antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).

4. L'alienazione dovrà seguire il procedimento di cui all'art. 10 del Testo unico ed essere effettuata entro un anno dalla conclusione della ricognizione;

³ Art. 5, commi 1 e 2 T.U.S.P.:

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 da' atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.

⁴ Art. 20, commi 1 e 2 T.U.S.P.:

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione [...].

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

5. I Comuni potranno procedere, altresì, se del caso, in luogo dell'alienazione, alla razionalizzazione delle partecipazioni, per mezzo di una delle misure previste dall'art. 20, commi 1 e 2 del T.U.S.P. e cioè attraverso operazioni di razionalizzazione, mediante fusione o soppressione, **nonché - se del caso - messa in liquidazione o cessione. In quest'ultimo caso, occorrerà predisporre un nuovo piano industriale che giustifichi il complessivo riassetto delle partecipazioni.**

6. Le comunicazioni relative agli esiti della ricognizione andranno inviate al Dipartimento del Tesoro, utilizzando l'applicativo nell'apposita sezione "Partecipazioni" del Dipartimento stesso. Il link da utilizzare per l'inoltro è il seguente: <https://portaletesoro.mef.gov.it>;

7. La comunicazione del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 24 del d.lgs n. 175/2016 è inviata altresì alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti.

Ogni ulteriore chiarimento ed informazione potrà essere richiesta ai competenti Uffici dell'Associazione.

Roma, 07.08.2017